

La nuova legge sull'ingegneria genetica entrerà in vigore il 1° gennaio 2004

Requisiti più severi per l'utilizzazione di OGM

La nuova legge sull'ingegneria genetica (LIG) si pone come obiettivo primario

- **la protezione dell'uomo e dell'ambiente** dagli abusi dell'ingegneria genetica (art. 120 della Costituzione federale: Ingegneria genetica in ambito non umano).

La LIG introduce nuovi elementi e strumenti, ovvero:

- le modalità di attuazione del **rispetto della dignità della creatura** e della **protezione della diversità biologica**. Anche tali obiettivi di protezione sono contemplati dall'art. 120 della Costituzione federale;
- la **protezione della produzione senza organismi geneticamente modificati (OGM)**, ad esempio mediante misure restrittive nel caso di un'eventuale coltivazione di OGM: chi dissemina organismi geneticamente modificati deve garantire che ciò non arrechi pregiudizio alla produzione effettuata senza l'impiego di detti organismi. Al fine di evitare che i prodotti OGM si mescolino con quelli privi di organismi geneticamente modificati si prevede inoltre di controllare il flusso delle merci nell'ambito dei processi di commercializzazione e di produzione. Poiché i **consumatori devono poter scegliere liberamente**, è infatti necessario garantire un'offerta di prodotti non contenenti OGM;
- la protezione da inganno mediante un'**etichettatura** chiara dei prodotti OGM;
- una normativa più severa in materia di **responsabilità civile**, che prevede termini di prescrizione più lunghi rispetto a quelli attualmente in vigore (3 e 30 anni invece di 1 e 10 anni) e comprende anche, contrariamente alla precedente, la copertura di danni arrecati all'ambiente.

Queste nuove disposizioni richiedono una maggior trasparenza, che viene garantita offrendo al **pubblico** un più facile accesso alle informazioni fornite dalle autorità in merito all'utilizzazione di OGM e rafforzando il dialogo con esso. In tale contesto viene inoltre creata una nuova base legale per la già esistente Commissione d'etica nel settore non umano.

Dette disposizioni introducono infine, sia nel settore della **ricerca** che in quello dell'**industria**, requisiti più severi per gli ambienti coinvolti, che devono in tal modo sostenere oneri supplementari. Gli accertamenti preliminari ad una determinata attività, infatti, divengono ora più impegnativi e più ampi (cfr. riquadro). L'aumento degli oneri non è tuttavia una particolarità svizzera. Anche nei Paesi dell'Unione europea la modernizzazione della normativa sull'ingegneria genetica è stata accompagnata da un inasprimento delle condizioni poste alla ricerca ed all'industria.

E poi?

Con l'entrata in vigore della nuova legge, molte disposizioni in essa contenute potranno essere applicate direttamente. La LIG riprende infatti numerose disposizioni contemplate dalla legge sulla protezione dell'ambiente, gran parte delle quali sono state concretizzate nell'ordinanza sull'impiego confinato e nell'ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente. In molti settori, pertanto, esistono già delle prescrizioni esecutive concrete. Le modifiche minime ora apportate dal Consiglio federale sono sufficienti per la messa in vigore.

Affinché la legge sull'ingegneria genetica possa essere applicata in modo ottimale, tuttavia, saranno necessarie, a lungo termine, ulteriori modifiche di ordinanze. Devono in particolare essere concretiz-

zati, tra l'altro, i criteri da applicare per l'immissione sperimentale nell'ambiente e la messa in commercio di OGM, per la separazione del flusso delle merci e per l'etichettatura dei prodotti contenenti OGM.

Nuova normativa concernente le immissioni sperimentali di OGM nell'ambiente

Ai sensi della nuova legge sull'ingegneria genetica, e per ragioni legate alla biosicurezza, chiunque intenda immettere nell'ambiente, a fini sperimentali, organismi geneticamente modificati dovrà soddisfare requisiti più severi rispetto a quelli attualmente previsti. Tali requisiti sono contemplati dai seguenti articoli:

Art. 6 LIG

¹ Gli organismi geneticamente modificati possono essere utilizzati soltanto in modo che essi, i loro metaboliti e i loro rifiuti:

- a. non possano mettere in pericolo l'uomo, la fauna o l'ambiente;
- b. non pregiudichino la diversità biologica e la sua utilizzazione sostenibile.

² Gli organismi geneticamente modificati possono essere immessi nell'ambiente a titolo sperimentale se:

- a. i risultati auspicati non possono essere ottenuti mediante esperimenti in sistemi chiusi;
- b. l'esperimento fornisce anche un contributo alla ricerca relativa alla biosicurezza degli organismi geneticamente modificati;
- c. essi non contengono geni introdotti mediante tecniche dell'ingegneria genetica resistenti agli antibiotici utilizzati nella medicina umana e veterinaria; e
- d. in base allo stato delle conoscenze scientifiche può essere escluso che essi o le loro nuove proprietà si diffondano e i principi di cui al capoverso 1 non possono essere violati in altro modo.

Art. 37 LIG

I geni resistenti agli antibiotici impiegati nella medicina umana e veterinaria possono essere utilizzati nelle immissioni sperimentali nell'ambiente fino al 31 dicembre 2008.